

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DELL'ACCISA SUL GASOLIO EX PATTO PER IL TPL
RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI TEGLIO**

REP. N. 1

L'anno 2020, addì 15 del mese di aprile, in Sondrio presso la sede dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, via Trieste 8, tra l'Agenzia per il trasporto pubblico locale di Sondrio (di seguito per brevità Agenzia) e Mario Rainoldi, il quale interviene al presente Atto in rappresentanza della società Autotrasporti Rainoldi & C. snc con sede a Via Cavallari, 8 - 23030 Castello dell'Acqua (SO) (di seguito per brevità Società)

PREMESSO che

- in data 11 novembre 2008 è stato siglato il Patto per il TPL tra la Regione Lombardia, le Province, i Comuni capoluogo, le relative associazioni di categoria, le Aziende ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, i sindacati confederali di settore e i rappresentanti di utenti, consumatori e pendolari;
- il Patto per il TPL prevede, all'art. 1 comma 1 lettera b) che rientrino tra le risorse destinate al settore per la Lombardia, tra le altre, l'importo derivante dalla quota dell'accisa sul gasolio determinata in percentuale predefinita per ogni litro di gasolio erogato sul territorio regionale;
- il Consiglio di Amministrazione, con Delibera n. 1 in data 29/01/2018, ha preso atto dell'adesione del Comune di Teglio all'Agenzia per il TPL di Sondrio e del contestuale conferimento di delega ad Agenzia alla gestione del contratto di servizio in essere tra il Comune e la Società (delega del 15/01/2018, operativa a partire dall'01/01/2018,) per il servizio urbano del Comune di Teglio così come segue:

Servizio	bus/km anno	Azienda	€/Km netto IVA	CIG	Importo annuo netto IVA	Importo annuo IVA inclusa
Urbano	87.706,00	Autotrasporti Rainoldi & C. snc	€ 1,5433	6936332A3C	€ 135.356,67	€ 148.889,33

RILEVATO che

- il Contratto di servizio in essere tra il Comune di Teglio e la Società, avente in origine durata di due anni, dal 01.01.2012 fino al 31.12.2013, era stato successivamente prorogato dall'Ente affidante fino all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, da espletarsi a cura di Agenzia;
- per effetto della proroga, con Legge Regionale 6/2012 e smi art. 60 comma 4, del termine per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale al 30 giugno 2020, fino a tale data si intende prorogato anche il Contratto di servizio in essere;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Atto e le relative premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di servizio in essere fra le parti ed in premessa richiamato.

Art. 2 - Agenzia riconosce alla Società risorse per:

- per il 2018 a € 23.330,75 IVA inclusa;
- per il 2019 a € 23.330,75 IVA inclusa;

corrispondenti alla quota dell'accisa sul gasolio determinata annualmente in percentuale predefinita per ogni litro di gasolio erogato sul territorio regionale e in tale sede quantificata sulla base dei chilometri previsti nel contratto di servizio originario.

Art. 3 - L'erogazione delle risorse di cui all'art. 2 per gli anni successivi sarà subordinata alla liquidazione degli importi corrispondenti da parte di Regione Lombardia e non comporterà alcuna modifica del corrispettivo unitario utilizzato per la gestione della flessibilità contrattuale, come determinato all'art. 4 comma 2 del Contratto di servizio.

Art. 4 - Il presente Atto sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.

Art. 5 - La Società si ritiene completamente soddisfatta per i corrispettivi pattuiti e non richiederà alcun ulteriore contributo a nessun titolo, fatta eccezione per quanto previsto dal Contratto di servizio in caso di incremento delle percorrenze erogate.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Maria Cristina Carmeli

LA SOCIETÀ Autotrasporti Rainoldi & C. snc

Mario Rainoldi